

Laura Moscati

TRA LE CARTE DI ANTONIO SCIALOJA AVVOCATO E LEGISLATORE DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL'INGEGNO

Sommario: 1. La proprietà intellettuale nel Regno delle Due Sicilie. - 2. Tra le carte di Antonio Scialoja. - 3. Sulla causa De Meglio-Sievers. - 4. Le origini della legge sabauda sulle privative industriali. - 5. La genesi della legge sul diritto d'autore del 1865 tra giurisprudenza e dottrina. - 6. Luci e ombre della legge sul diritto d'autore.

1. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Negli anni quaranta dell'Ottocento alcune cause in materia di diritti sulle opere dell'ingegno portano in primo piano i problemi relativi alla proprietà intellettuale nel Regno delle due Sicilie. In alcune di esse si evidenzia la figura di un giovane avvocato, Antonio Scialoja, che decide di approfondire la questione in uno scritto teorico di grande rilevanza apparso nel 1845¹. È lo stesso anno in cui la Suprema Corte di Giustizia di Napoli pronuncia una sentenza che avrebbe costituito il punto di riferimento nell'intricata materia².

¹ Si tratta dell'opera *Su la proprietà de' prodotti d'ingegno e sua pignorazione*, Napoli, 1845.

² *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli pubblicate da F. Albisinni*, V, Napoli, 1849, 30-32: 1 febbraio 1845.

In realtà, la posizione assunta dal Regno delle due Sicilie si differenzia da quella del resto della Penisola, che aveva aderito immediatamente alla Convenzione austro-sarda del 1840³ che creava un diritto uniforme in materia già prima dell'unificazione politica.

Nel Regno meridionale, invece, erano in vigore tre decreti del 1810⁴, del 1811⁵ e del 1828⁶. Il primo riguarda i brevetti d'invenzione e dà agli autori la privativa per 5 anni, il secondo le rappresentazioni teatrali definite di proprietà dei loro autori e la musica composta su queste di proprietà dei maestri di cappella, il terzo attribuisce la proprietà letteraria e artistica all'autore durante la sua vita e agli eredi per trent'anni. Prendendo a modello la legge francese del 1810, il decreto del 1828 amplia la durata dei diritti ereditari.

Ai decreti ricordati si deve aggiungere il rescritto del 29 dicembre 1838 in materia di obbligazioni del beneficiato nell'amministrazione dei beni ereditari, in cui per la vendita di beni artistici di valore si dà al magistrato un ampio potere discrezionale⁷. In mancanza di un riferimento normativo preciso, la Suprema Corte di Giustizia si fonda su tale rescritto ricordato per attribuire al giudice uno specifico potere decisionale nel trattare la proprietà delle opere dell'ingegno nel suo rapporto con la proprietà dominicale. La sentenza della Suprema Corte costituisce così un precedente fino al 1861 quando anche le province napoletane aderiscono alla convenzione austro-sarda⁸.

³ *Convention entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. l'Empereur d'Autriche en faveur de la propriété littéraire, et pour empêcher la contrefaçon des productions scientifiques, littéraires et artistiques*, in *Traité publics de la Royale Maison de Savoie*, VI, Torino, 1844, 156-167: 22 maggio 1840, su cui cfr. L. MOSCATI, *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris, 2009, 747-764.

⁴ *Decreto che determina i privilegi da concedere agli autori di nuove scoperte per l'incoraggiamento dell'industria e le formalità da seguire a questo riguardo*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1812, n. 578, 2 marzo 1810, 198-205.

⁵ *Norme e prescrizioni da osservarsi per li Teatri e Spettacoli*, in *Repertorio amministrativo ossia Collezione di leggi, decreti, Reali rescritti... sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie compilato dal Barone Pompilio Petitti*, VI, Napoli, 1859, 12-17: 7 novembre 1811.

⁶ *Decreto portante delle disposizioni onde assicurare la proprietà delle opere d'ingegno agli autori di esse*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1828, n. 1904, 154-155.

⁷ Il testo del rescritto è riportato e commentato da A. DURANTON, *Corso di diritto civile secondo il codice francese*, 4^a ed. napoletana, per cura dell'avvocato Luigi Parente, Napoli, 1854, 29.

⁸ Cfr. *Relazione sul progetto di legge sulla proprietà letteraria nelle provincie napoletane*, in *Atti del Parlamento italiano, sess. 1861*, a cura di G. Galletti e P. Trompeo, Torino, 1862, 455-456; 477-487.

Uno degli avvocati davanti alla Suprema Corte è proprio Antonio Scialoja, il giovane e brillante studioso partenopeo ricordato che sarà anche l'artefice delle prime leggi unitarie sulle privative industriali⁹ e sul diritto d'autore¹⁰.

2. TRA LE CARTE DI ANTONIO SCIALOJA

Cerchiamo di ripercorrere le vicende che, sulla base della consultazione dell'archivio Scialoja¹¹, acquistano nuova luce e possono essere inquadrare nel loro giusto valore.

Poco dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza¹², Scialoja comincia la professione di avvocato dal 1837 e di professore di economia politica e di diritto commerciale dal 1840 nello studio di Ruggiero de' Ruggieri insieme a Pasquale Stanislao Mancini che insegnava diritto penale¹³. Si tratta degli anni meno studiati della vita e dell'opera del giurista-economista napoletano, sia perché le importanti ricostruzioni bio-bibliografiche si sono concentrate soprattutto sull'economista¹⁴, sia perché gli anni iniziali della sua

⁹ Si tratta della Legge 12 marzo 1855, n. 782, in *Gazzetta piemontese. Giornale ufficiale del Regno*, 1 maggio 1855, n. 409; poi applicata al resto della Penisola: Legge 30 ottobre 1859, n. 3731, in *Gazzetta piemontese. Giornale ufficiale del Regno*, 3 dicembre 1859, n. 300, suppl. Cfr. M. F. GALLIFANTE, *Antonio Scialoja e le riforme legislative in Piemonte negli anni preunitari: la legge sulle privative industriali*, in *Il Risorgimento*, 55, 2003, 376-414; E. FUSAR POLI, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l'innovazione scientifico-tecnologica fra liberalismo e autarchia*, Milano, 2012, 39-51. In rapporto alla legislazione europea, cfr. F. MAZZARELLA, *Diritto e invenzioni. Un'introduzione storica*, in *Riv. Storia diritto italiano*, 2010, 3, 67-138.

¹⁰ Mi riferisco alla Legge 25 giugno 1865, n. 2337, in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 5 luglio 1865, n. 162. Cfr. ora L. MOSCATI, *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia unita. Tra storia e diritto*, in «*Afferare...l'inafferabile*». *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento. Atti del Giornata di studi storici e giuridici, Brescia 11 maggio 2012*, a cura di A. Sciumè e E. Fusar Poli, Milano, 2013, 94-102.

¹¹ L'archivio di Antonio Scialoja, conservato nella villa di Procida, è stato riordinato negli anni Settanta (P. BARUCCI, G. GIOLI, V. MALAGOLA, G. PALIAGA, P. ROGGI, *Primo inventario dell'archivio di Antonio Scialoja*, Firenze, 1975) e poi custodito a Siena dall'omonimo nipote da poco scomparso. Di recente è stato acquisito dalla Fondazione Einaudi sede di Roma, dove è stato mantenuto l'ordinamento effettuato in precedenza. Ringrazio il Presidente dott. Mario Lupo e l'archivista dott. Rita Damiotti per la generosa disponibilità nella consultazione del materiale archivistico.

¹² La laurea, conseguita presso una scuola privata di diritto, è stata poi rilasciata dal rettore dell'Università di Napoli Apuzzo l'11 settembre 1841: Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, B. 1841.1.

¹³ *Ibidem*, B. 1845.2; B. 1845.3.

¹⁴ Si veda in particolare l'importante convegno organizzato dall'Istituto di studi filosofici di Napoli che ha anche riedito il volume di C. De Cesare citato alla nota 15: *Antonio Scialoja e la politica economica del Risorgimento. Atti del convegno di studi di Napoli del 22-23 febbraio 2007*, a cura di P. Barucci, G. Gioli, P. Raggi, Napoli, 2009. Cfr. anche ora G. GIOLI, *Antonio Scialoja*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti*. Appendice VIII. *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Economia*, Roma, 2012, 705-709. La recente ripubblicazione delle principali opere economiche di Scialoja (A. SCIALOJA, *Opere*, I, *I principi della economia sociale esposti in ordine ideologico*, a cura di G.

(segue)

permanenza a Napoli, anche nelle biografie coeve¹⁵, non risultano approfonditi e in alcuni casi neanche trattati.

Emerge, invece, dalle carte d'archivio che tra il 1840 e il 1846 Scialoja svolge un'intensa attività forense¹⁶, prima di essere nominato, nel 1848, giudice dal re Ferdinando II¹⁷. Si possono menzionare alcune cause discusse da Scialoja presso il massimo organo giudicante del Regno, tra cui quella ricordata che, come vedremo, si riferisce al diritto di proprietà degli spartiti musicali. Alcune cause successive riguardano la competenza per l'impugnazione del verbale di distribuzione e per l'opposizione al rilascio del mandato in materia di espropriazione forzata¹⁸; l'inapplicabilità della legge romana in materia di patti successivi e la loro conseguente validità nel diritto patrio¹⁹.

Di rilievo risultano anche le carte di alcune cause presso i tribunali di vari gradi di giudizio. Mi riferisco in particolare a una controversia concernente la ripartizione delle spese per i danni riportati da un'imbarcazione e dal carico, sulla base di un contratto di noleggio tra le parti²⁰. Un'altra riguarda la costituzione di un pegno a garanzia di alcuni crediti, in cui Scialoja richiama il Codice per lo

Gioli, Napoli, 2006; II, *Trattato elementare di economia sociale*, a cura di A. Magliulo, Napoli, 2006; III, *Lezioni di economia politica [Torino 1846-1854]*, a cura di E. Pisciarelli, M.F. Gallifante, S. Perri, R. Romani, Napoli, 2006) è stata colta come un'occasione per soffermarsi sulla bio-bibliografia dell'insigne studioso: M. AUGELLO e G. GIOLI, *Antonio Scialoja: nota bio-bibliografica*, in *Opere*, I, cit., XI-XLIII. Riferimenti alla formazione giovanile e alla prima attività dello studioso napoletano, in M.F. GALLICANTE, *Antonio Scialoja e le riforme legislative in Piemonte negli anni preunitari*, cit., 377-379.

¹⁵ C. DE CESARE, *La vita, i tempi e le opere di Antonio Scialoja*, Roma, 1879 (ora rist. anast. Napoli, 2007); R. DE CESARE, *Antonio Scialoja. Memorie e documenti*, Città di Castello, 1893. Invece, sull'insegnamento torinese, cfr. ora G. S. PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica per l'Unità, in Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributo dei docenti al Risorgimento e all'Unità*, a cura di C. S. Roero, Torino, 2013, 1-5.

¹⁶ Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, B. 2, *Esercizio dell'avvoceria*: «Dagli attestati de' Sig.ri Agresti, dotto giureconsulto, e Combo, l'uno avvocato generale in Cassazione e l'altro presso la Corte di Appello di Napoli (colà nominati procuratori Generali del Re presso la Suprema Corte di Giustizia e presso la Gran Corte Civile) risulta che lo Scialoja quando fu chiamato in Torino aveva più di un decennio di esercizio della professione, ed era avvocato in Cassazione. E pur vero egli cominciò ad esercitare a soli 20 anni e a 22 scrisse il libro *De' principi dell'economia sociale*».

¹⁷ *Ibidem*, B. 1848.4: 26 febbraio: nomina a sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile di Napoli, firmata da Ferdinando II.

¹⁸ Cfr. *Giurisprudenza civile ossia raccolta con ordine cronologico delle decisioni emesse dalla Corte Suprema di Giustizia in Napoli pubblicate da F. Albisinni*, VII, Napoli, 1850, 288-289: 16 settembre 1848.

¹⁹ *Ibidem*, VIII, Napoli, 1853, 94-98: 24 luglio 1849.

²⁰ Si tratta della causa Grimaldi-Garavini, cfr. Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, A. For. 1844.

Regno delle Due Sicilie e l'opinione di Troplong, ma approfondisce anche il pensiero di Durantou di opposto avviso²¹.

Troviamo altresì le carte di una causa riguardante un contratto di locazione²², in cui vengono richiamati gli articoli del Codice relativi agli obblighi del locatore²³ e una in cui sono riportati una serie di crediti suddivisi in privilegiati, ipotecari, etc. che rappresenta la nota di graduazione, formata e pubblicata dal «giudice commissario»²⁴, di cui tratta la legge concernente l'espropriazione forzata del 29 dicembre 1828 che sostituisce la disciplina previgente del Codice²⁵.

3. SULLA CAUSA DE MEGLIO-SIEVERS

Particolarmente interessanti per il nostro studio sono le carte relative alla causa tra Carlo De Meglio e Ferdinando Sievers, produttori di pianoforti²⁶. Il primo, difeso da Scialoja, accusa di contraffazione il collega Sievers, di origine russa trasferito a Napoli²⁷, per aver copiato l'idea della tastiera in ottone e averla presentata come propria nella mostra del 1842²⁸, nonostante godesse di una privativa di concessione sovrana²⁹.

Tra le carte di Scialoja si trova la memoria difensiva per De Meglio che si presenta di grande interesse perché inquadra la questione dal punto di vista teorico, prima di applicarla al caso

²¹ Gattola-Pelliccia, *ibidem*, A. For. 1845.

²² Masuottolo-Barone, *ibidem*, A. For. 1843. L'«atto a brevetto» è del 12 agosto 1837 e la sentenza risulta «resa da questa Giustizia Regia nel giorno 22 marzo 1843».

²³ Codice per lo Regno delle due Sicilie, parte I, Leggi civili, artt. 1565-1569.

²⁴ Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, A. For. 1845.

²⁵ *Legge concernente l'espropriazione forzata de' 29 Dicembre 1828*, in Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte III, Leggi della procedura ne' giudizi civili, artt. 164 e ss.

²⁶ Per l'importanza di Napoli all'epoca come luogo privilegiato nello studio delle tecniche per la costruzione dei pianoforti e sui principali artefici con le relative fonti per la ricostruzione dei personaggi e delle più significative esposizioni, cfr. http://home.scarlet.be/lieververbeeck/pianoforti_italiani_1700_1849.htm.

²⁷ La sua attività lo ha portato a scrivere più tardi un'opera specifica: G.F. STEVERS, *Il pianoforte; guida pratica per costruttori, accordatori, dilettanti e possessori di pianoforti, con 300 disegni parte intercalati nel testo e parte in apposito atlante*, Napoli, 1868.

²⁸ Cfr. *Elenco di saggi de' prodotti della industria napoletana presentati nella solenne mostra del dì 30 maggio 1842 giorno del nome di S.M. Ferdinando II Re del regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1842, 40, 42. La mostra era stata preceduta da un'altra in cui ambedue i costruttori avevano esposto i loro prodotti: *De' saggi delle manifatture napoletane esposti nella solenne mostra del 1838*, in *Annali civili del Regno delle due Sicilie*, 37, 1839, 74-75.

²⁹ *Decreto che concede una privativa a D. Carlo de Meglio pel suo trovato di collocare ne' pianoforti la cordiera d'un sol pezzo di ottone*, in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie*, Napoli, 1841, n. 6789, 29 novembre 1840.

concreto³⁰. Secondo Scialoja è chiara la natura dei diritti sulle cose immateriali che devono essere ascritti ai diritti proprietari al pari dei «prodotti delle proprie mani», come dimostrano anche le leggi fino ad allora promulgate che hanno introdotto le privative «non come leggi eccezionali, ma come conseguenza delle leggi generali che garantiscono la proprietà»³¹. Per questo, secondo Scialoja, «la contravvenienza ad una privativa, è della più grave importanza. Essa costituisce un reato che offende le leggi della proprietà»³².

Nel caso in questione egli difende un «nazionale dagli attacchi d'uno straniero»³³. Accusa, pertanto, Sievers di aver «con ingegnosa frode» costruito la tastiera in ottone ideata da De Meglio e averla divisa in più pezzi giovandosi così «dell'esempio del Sig. De Meglio ed eludere la privativa concedutagli»³⁴. Per di più Sievers ha avuto «l'impudenza» di presentare il pianoforte così costruito come proprio all'esposizione fatta a Napoli nel giugno del 1842, in cui due esperti di musica si sono accorti della contraffazione e hanno deposto in udienza³⁵. Dopo aver ricordato che la questione era stata sottoposta al parere dei periti «ingeneri»³⁶ che hanno riscontrato i pianoforti di Sievers costruiti a somiglianza di quelli di De Meglio, Scialoja si sofferma sulla possibilità che il giudice possa mettere in dubbio l'esistenza del reato.

Sulla base di una dotta riflessione sulla dottrina straniera relativa al rapporto tra giudice e giurato, Scialoja sottolinea che il giudice deve attenersi al parere dei periti, altrimenti si tratterebbe di «un giudizio moralmente e legalmente impossibile»³⁷. Né il giudice, secondo Scialoja, può rivolgersi ad un «ingenero suppletorio» perché in questo caso non vi sono né tracce distrutte né tracce permanenti, dato che la cordiera di ottone è un fatto permanente

³⁰ Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, A.G.20, senza data, ma attribuibile al 1842 per alcune ragioni di contesto. Si tratta di carte sciolte o talora cucite in fascicoli singoli, non numerati; la numerazione progressiva qui utilizzata è mia.

³¹ *Ibidem*, c. 2.

³² *Ibidem*, c. 3.

³³ *Ibidem*, c. 4.

³⁴ *Ibidem*, c. 7.

³⁵ *Ibidem*, c. 8.

³⁶ L'«ingenero» viene così definito dall'art. 54 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte IV, Leggi della procedura ne' giudizi penali: «L'ingenero è diretto a stabilire la pruova della esistenza del reato: per esempio, se effettivamente sia avvenuto un omicidio, una falsità, un furto, ecc.»

³⁷ Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, A.G.20, c. 20.

e la sua contraffazione risulta da un'ispezione³⁸. Nella causa in questione, quindi, non sussistono le condizioni perché il giudice possa discostarsi dalle conclusioni peritali, altrimenti «il dubitare farebbe convertire il potere di giudicare, in quello di creare e distruggere i reati»³⁹.

Il reato di contraffazione ad una privativa era regolato dal Codice penale⁴⁰ ed era punito con pene correzionali come l'ammenda e la prigionia⁴¹. Per questi reati la competenza in primo grado era del Giudice di Circondario e in appello della Gran Corte Criminale, le cui decisioni erano soggette soltanto al ricorso per annullamento alla Suprema Corte di Giustizia⁴². Nel nostro caso, dagli elementi rintracciati, sembra che il procedimento si stesse svolgendo innanzi alla Gran Corte Criminale⁴³.

4. LE ORIGINI DELLA LEGGE SABAUDA SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Le idee di Scialoja, chiaramente espresse in questo testo inedito, sono ancora più importanti, perché modificano quanto aveva sostenuto l'anno precedente - e si rafforzeranno con il tempo - in un lavoro scritto in occasione di un concorso a cattedra di Catania e apparso su «Le ore solitarie»⁴⁴, in cui si era dichiarato avverso ai privilegi, in alcuni casi «sempre dannosi» e contrari al «progresso dell'industria»⁴⁵, e aveva sostenuto la libera concorrenza «cardine dell'ordine economico»⁴⁶ che sola avrebbe consentito lo sviluppo

³⁸ *Ibidem*, c. 21.

³⁹ *Ibidem*, c. 24.

⁴⁰ Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte II Leggi penali, art. 322.

⁴¹ *Ibidem*, artt. 21, 29. Nella Memoria vengono anche citati gli artt. 274 e 277 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, parte IV, Leggi della procedura ne' giudizi penali, relativi alla decisione.

⁴² Per l'organizzazione giudiziaria del Regno, si veda in particolare la coeva *Pratica criminale raccolta dal dottor Tommaso Briganti...con brevi note e commenti...per l'avvocato Francesco De Marco*, I, Napoli, 1842, 84-86 e in generale il lavoro di F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Bari, 2005.

⁴³ Da una ricerca effettuata presso l'Archivio di Stato di Napoli, *Gran Corte Criminale di Napoli, Commissione suprema per i reati di Stato e Commissione militare di Napoli. Pandetta generale dei Grandi registi dei Crimini della abolita Gran Corte Criminale di Napoli*, III, busta 15 (lettere L-P), IV, busta 21 (lettere Q-Z), non è emersa traccia della causa in questione. Ringrazio vivamente l'amico e collega Francesco Mastroberti per la generosa disponibilità nelle mie ricerche.

⁴⁴ *Su' privilegi in materia d'industria. Ad occasione di due Memorie pubblicate da' signori Placido De Luca e Salvatore Marchese nel concorrere alla cattedra di economia nell'Università di Catania. Osservazioni di Antonio Scialoja*, in *Le Ore solitarie*, 11, 1841, s. I, 3-34. Sull'intera questione cfr. G. Sega, *Sui privilegi industriali*, in *Giornale agrario toscano*, 16, 1842, 299-346.

⁴⁵ *Su' privilegi in materia d'industria*, cit., 16-21.

⁴⁶ *Ibidem*, 8.

della creatività e il miglioramento dei prodotti. Lo stesso era stato ribadito nell'edizione torinese de *I Principi della economia sociale*⁴⁷ in cui era dedicato ampio spazio alla materia delle privative⁴⁸, «metodo giusto in quanto alla intenzione di voler premiare l'inventore, è ingiusto pel mezzo che adopera, ed è dannoso poiché priva la società de' buoni effetti di una invenzione, senza essere costantemente utile allo inventore»⁴⁹.

Comincia a delinarsi con maggiore chiarezza il pensiero di Scialoja che verrà ripreso e ampliato subito dopo nel *Trattato elementare dell'economia sociale*, in cui i brevetti d'invenzione sono studiati insieme al diritto d'autore per analizzare la diversa indole delle due componenti dei diritti sulle opere dell'ingegno⁵⁰. Scialoja non pone in discussione il diritto di proprietà letteraria ma considera controversa la richiesta di rivendicare la proprietà sulla base di un'invenzione: «pe' trovati di maggior rilievo, per quelli che meritano pubblica riconoscenza, sarebbe certamente più vantaggioso il preferire al sistema de' brevetti l'assicurazione di un premio all'inventore e la pubblicazione del suo trovato»⁵¹.

Si tratta di alcune interessanti anticipazioni dei progetti di legge della metà del secolo in relazione al «premio» per l'autore e delle discussioni che avrebbero animato l'inizio del secolo successivo in materia di proprietà scientifica e che avrebbero visto il nostro Paese protagonista nel panorama internazionale⁵². Nelle pagine ricordate sono sintetizzati alcuni dei concetti fondamentali espressi nell'opera specifica dedicata ai prodotti dell'ingegno, apparsa nel 1845, su cui ci soffermeremo tra breve, ritornando prima sulla causa De Meglio-Sievers del 1842.

In tale causa, infatti, sono già *in nuce* le riflessioni che porteranno al progetto sabauda di legge sulle privative industriali poi esteso all'intera Penisola che, sul modello delle migliori legislazioni

⁴⁷ *I principi dell'economia sociale esposti in ordine cronologico dall'avvocato Antonio Scialoja. Seconda edizione riveduta, corretta ed aumentata*, Torino, 1846. Si tratta della seconda edizione dell'opera edita a Torino, mentre la prima era apparsa a Napoli nel 1840.

⁴⁸ *Ibidem*, 214-221 e per la posizione che deve assumere il governo nei confronti di tali diritti, 221-226.

⁴⁹ *Ibidem*, 215.

⁵⁰ *Trattato elementare di economia sociale di A. Scialoja Professore nella Regia Università di Torino. Approvato e destinato ad uso delle Università negli Stati Sardi*, Torino, 1848, §§. 297-300.

⁵¹ *Ibidem*, §. 299.

⁵² Cfr. ora L. MOSCATI, *Francesco Ruffini e la protezione internazionale del diritto d'autore, in Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, II, Concorrenza e mercati*, Milano, 2014, 1009-1028.

europee, è proposto da Scialoja con un'ampia relazione introduttiva⁵³, in cui è approfonditamente analizzata la differenza tra nuova invenzione e scoperta industriale e ampiamente studiata la normativa fino ad allora promulgata. Nel sostenere l'analogia con il diritto d'autore, alla cui normativa si dedicherà nel decennio successivo, lo studioso napoletano presenta due elementi di novità: il diritto dell'inventore che non era più una concessione sovrana ma un diritto riconosciuto da un attestato rilasciato da ufficiale amministrativo; l'individuazione del valore della novità dell'invenzione che prima era sottoposta al vaglio dell'Accademia delle Scienze di Torino per esprimere il parere positivo o negativo sulla richiesta di privilegio. Così l'attività forense ha consentito a Scialoja di collaudare e modificare il proprio pensiero.

5. LA GENESI DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE DEL 1865 TRA GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

Lo stesso si può dire per il diritto d'autore perché l'avvocato Scialoja discute la causa davanti alla Suprema Corte di Giustizia e su ciò costruisce l'ossatura del lavoro teorico giovanile. Il tutto avrà una ricaduta specifica sul legislatore Scialoja, artefice del progetto della legge del 1865 la prima del nostro Paese sul diritto d'autore⁵⁴.

La Suprema Corte afferma che è sequestrabile il diritto di proprietà sugli spartiti musicali e che la vendita di tali beni deve essere fatta con la procedura del pignoramento dei beni mobili. Sulla base dei decreti in vigore nel Regno meridionale, il diritto di proprietà per i prodotti dell'ingegno è considerato un diritto di proprietà che deve essere assimilata alla proprietà dominicale e deve essere commerciabile, produttiva di emolumenti e quindi soggetta ad esecuzione. Il silenzio della legge sull'esecuzione forzata di un diritto del tutto nuovo si rimette al magistrato.

⁵³ *Privative per invenzioni e scoperte industriali. Progetto di legge presentato alla Camera nella tornata del 29 marzo 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze, in Atti del Parlamento subalpino, sess. 1853-54 (V Legislatura). Raccolti e corredati di note e di documenti inediti da G. Galletti e P. Trompeo, Documenti, II, Firenze, 1869, 1290-1323.*

⁵⁴ Cfr. L. MOSCATI, *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia unita*, cit., 94-100.

Secondo Scialoja emerge con chiarezza che «l'opera d'ingegno è un oggetto determinato di proprietà come ogni altro»⁵⁵. Difendendo il «creditore pignorante», Scialoja si è occupato di risolvere la causa «da uomo che ricerca la verità guidato da' principi della legislazione e della economia più che da avvocato»⁵⁶. Secondo Scialoja sarebbe stato necessario determinare «l'oggetto del diritto di proprietà relativamente alle opere intellettuali imperciocché ove l'oggetto della proprietà mancasse, questa sarebbe una vera privativa, un privilegio»⁵⁷. Ma, secondo lui, emerge in quella fattispecie «che la proprietà in controversia è un diritto riferito ad una cosa reale, che naturalmente s'appartiene all'autore»⁵⁸.

Egli coglie anche l'occasione per sottolineare la differenza tra diritto d'autore e brevetti o privative. Le stesse differenze che si riscontrano tra i diritti sulle opere dell'ingegno e quelli sulla proprietà dei beni materiali che sono «accidentali e non cangiano la natura del diritto»⁵⁹.

È interessante sottolineare che nel resto della Penisola, se si eccettua il caso di Sclopis⁶⁰, mancava una riflessione teorica approfondita sulla natura dei diritti sulle opere dell'ingegno e che anche in Francia solo l'opera di due commercialisti di valore, quali Pardessus e Renouard⁶¹, si era dedicata all'approfondimento del rapporto di tali diritti con la proprietà dominicale, nel panorama generale della dottrina intenta a rivendicare una maggiore tutela più che a studiare i nuovi diritti dei beni immateriali.

In realtà, la scuola napoletana eccelle nella particolare sensibilità per l'inquadramento di un diritto nuovo a cavallo tra diritto civile e commerciale che non aveva ottenuto uno spazio proprio all'interno dei codici, ma che era rimasto al rango di diritto specia-

⁵⁵ Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, A.G. 19: *Diritto controverso. La proprietà delle opere d'ingegno esiste ed è pignorabile come un bene mobile?*

⁵⁶ *Ibidem*, c. 1.

⁵⁷ *Ibidem*, c. 2.

⁵⁸ *Ibidem*, cc. 2-3.

⁵⁹ *Ibidem*, c. 3.

⁶⁰ Sul suo contributo cfr. L. MOSCATI, *Sul diritto d'autore tra Codice e leggi speciali*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, V, Napoli, 2001, 521-525; EAD., *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, cit., 758-760.

⁶¹ Cfr. L. MOSCATI, *Le Code civil et le destin de la propriété intellectuelle en Europe*, in *Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique*, 47, 2008, 156-160.

le, talvolta incompleto che lasciava ampio spazio a una giurisprudenza creatrice⁶².

Nell'opera scritta nel 1845, con un'impostazione giuridico-economica, l'intento di Scialoja è quello di approfondire la natura dei diritti sulle opere dell'ingegno per vedere se sono ascrivibili ai diritti proprietari⁶³. Partendo dall'indagine della natura del diritto di proprietà in generale e sul suo significato, Scialoja indaga l'oggetto di tale diritto che, per essere appropriabile, deve essere circoscritto e determinato e il diritto reale che ne deriva, anche in rapporto con il lavoro e i suoi prodotti che ne sono la realizzazione.

Sulla base di questa impostazione, che sarà messa a frutto nella sua qualità di consulente del legislatore anche per il diritto d'autore, Scialoja si sofferma a lungo sulla natura del diritto nei confronti della proprietà corporale che trova la sua ragion d'essere nel rapporto con il lavoro. E dà una definizione dei diritti degli autori: «Il diritto di proprietà de' prodotti d'ingegno, deve consistere nello impedire che altri ne faccia *riproduzioni meccaniche, o rappresentazioni sceniche*, acciocché a tal modo - unico modo possibile - ne usi l'autore»⁶⁴, in cui pone sullo stesso piano le opere letterarie e le rappresentazioni.

Oggetto di proprietà sono le «forme» che rappresentano il mezzo attraverso il quale sono espresse le idee e non le idee in sé. Anche se non espressamente citato, Scialoja, attraverso le suggestioni di Renouard⁶⁵, sembra riferirsi alle pagine di Kant in cui emerge la doppia essenza dell'opera intellettuale, che si esprime nell'idea dell'autore e nell'esemplare in cui essa viene trasfusa. Secondo Renouard, il diritto dell'autore, al quale ogni uomo ha un diritto innato, trova il suo fondamento nel mondo delle idee, è inappropriabile e si basa sulla valorizzazione del lavoro⁶⁶.

Ma le conclusioni sono diverse. Per Scialoja, «la proprietà de' prodotti dell'ingegno ha un valore, si vende, dunque è un bene: ed

⁶² Sulla giurisprudenza del Regno in quel periodo, cfr. *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno, I, Le Gran Corti Civili (1817-1865): Napoli e Trani*, a cura di F. Mastroberti, Napoli, 2010.

⁶³ Cfr. A. SCIALOJA, *Su la proprietà de' prodotti d'ingegno e sua pignorazione*, cit.

⁶⁴ *Ibidem*, 21.

⁶⁵ La recezione del pensiero kantiano è stata progressiva negli scritti di Renouard fino a costituire la base per la costruzione del «*domaine immatériel*» (*Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses*, Paris, 1860, 209-224). Cfr. L. MOSCATI, *Le Code civil et le destin de la propriété intellectuelle en Europe*, cit., 158-160.

⁶⁶ A. Ch. RENOARD, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, II, Paris, 1838, 467-469.

è tale, sia che si riguardi come un diritto riferibile ad un oggetto, sia che si consideri in quanto all'oggetto di quel diritto»⁶⁷. Quindi, i prodotti dell'ingegno sono «l'oggetto di una proprietà giustificata dalla ragione, riconosciuta dalla legge». Il diritto esclusivo è «l'unico modo profittevole di usare di quei prodotti»⁶⁸.

Di recente, nell'ambito di una trasformazione degli studi che si è verificata nelle forme odierne del diritto proprietario⁶⁹, si è, ancora una volta, tornati a riflettere sulla necessità di affrontare il rapporto con il diritto di proprietà, entrando nella sostanza stessa del diritto e verificando se nella proprietà intellettuale ricorrono tutte le situazioni predicabili del dominio⁷⁰. In realtà, alcune voci isolate del XIX secolo, come il nostro Scialoja, non volendosi limitare all'uso terminologico e alla facile applicazione del modello proprietario, si erano già soffermate a indagare la natura stessa del diritto, attraverso un'analisi approfondita delle sue diverse tipologie per meglio chiarire il rapporto tra regime proprietario, proprietà intellettuale e, più in generale, beni immateriali.

Il pensiero di Scialoja può trovare un riferimento negli illustri esponenti della coeva dottrina francese - Pardessus e Renouard sopra ricordati - anche se le sue idee sembrano aver avuto un percorso autonomo. Ma non manca l'influenza sui suoi studi giovanili, in particolare nei *Principi di economia sociale*, delle analisi effettuate sulle opere di Adam Smith⁷¹.

⁶⁷ A. SCIALOJA, *Su la proprietà de' prodotti d'ingegno e sua pegnorazione*, cit., 40.

⁶⁸ *Ibidem*, 56.

⁶⁹ Cfr. in tal senso il lavoro di M. DAVIES, *Property. Meanings, histories, theories*, New-York, 2007 e soprattutto ora G. ALPA e A. FUSARO, *Le metamorfosi del diritto di proprietà*, Matera, 2011.

⁷⁰ Cfr. A. LUCAS, *Droit des biens et biens spéciaux, l'exemple de la propriété intellectuelle*, in *Les modèles propriétaires au XXIe siècle. Actes du colloque international organisé par le CECOJI à la Faculté de Droit et des Sciences sociales de l'Université de Poitiers 10-11 décembre 2009. En hommage du professeur H.-J. Lucas*, Paris, 2012, 15-24; L. MOSCATI, *Tradizione storica e nuove frontiere della proprietà intellettuale. A proposito dell'Avant projet du droit des biens e dello European Copyright Code*, in *Riv. it. scienze giuridiche*, 2011, 2, 199-227. Si veda anche ora *Vers une rénovation de la propriété intellectuelle. 30e anniversaire de l'IRPI*, a cura di J.-Ch. Galloux, Paris, 2014.

⁷¹ A. SCIALOJA, *Principi di economia sociale esposti in ordine ideologico*, in *Opere*, I, cit., 75-76, su cui cfr. M. BORGHI, *La manifattura del pensiero. Diritti d'autore e mercato delle lettere in Italia (1801-1865)*, Milano, 2003, 82-83 e soprattutto le pagine introduttive di G. Gioli alla riedizione delle opere.

6. LUCI E OMBRE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

Il progetto e la relazione preparati da Scialoja nel 1864 seguono l'impianto della redazione di un testo normativo⁷², anche se fanno tesoro dell'esperienza forense e riprendono nelle linee essenziali ed ampliano nei contenuti il lavoro scritto venti anni prima. Alcuni elementi vanno sottolineati perché costituiscono i punti chiave del contributo dello studioso napoletano all'opera legislativa. In primo luogo la rinnovata volontà, con una determinazione anche maggiore della precedente dottrina francese, di definire il diritto in modo da inquadrarne la natura e l'essenza⁷³. In secondo luogo la durata della protezione, con l'originale soluzione del doppio termine, il primo relativo al diritto esclusivo, il secondo al dominio pubblico pagante⁷⁴, che è considerata una tipicità del nostro sistema rispetto al panorama internazionale⁷⁵.

Volendo trovare un giusto equilibrio tra i diritti spettanti agli autori e l'utile collettivo, egli privilegia gli aspetti legati all'utilità del prodotto e non alla materialità delle cose⁷⁶. A questo proposito è evidente che il contributo di Scialoja economista costituisce la forza ma al contempo il limite stesso del suo progetto. Non si vuole certo ridurre l'importanza del progetto da lui predisposto, ma solo sottolineare che il Ministro Pisanelli, a seguito di animate discussioni parlamentari su alcuni punti controversi del testo, come in particolare quello relativo al termine fisso della durata dei diritti con il rischio di non comprendere l'intera vita dell'autore, nomina una Commissione, il cui apporto è stato solo ora considerato⁷⁷, presieduta da Alessandro Manzoni, uno dei massimi oppositori dell'articolo in questione, preposta alla revisione del testo redatto da Scialoja, che affronta e in parte risolve i limiti di tale aspetto

⁷² *Relazione fatta al Senato il 24 ottobre 1864 dall'Ufficio centrale del Senato...*, Scialoja relatore, in *Atti del Parlamento italiano, sess. 1863-64, (VIII Legislatura). Raccolti e corredati di note e di documenti inediti da G. Galletti e P. Trompeo. Documenti*, II, Roma, 1885, 849-857.

⁷³ *Ibidem*, 850-853.

⁷⁴ A. SCIALOJA, *Progetto di legge*, in *Atti del Parlamento italiano*, cit., art. 9, 873.

⁷⁵ Cfr. Ch. LYON-CAEN, J. DELALAIN, *Lois françaises sur la propriété littéraire et artistique, suivies des conventions internationales conclues par la France pour la protection des œuvres de littérature et d'art*, I, Paris, 1889, XXXIV-XXXV.

⁷⁶ Cfr. A. SCIALOJA, *Opere*, III, *Lezioni di economia politica* (Lezione IV: 29 gennaio 1853), cit., 313.

⁷⁷ Cfr. L. MOSCATI, *Sul caso Manzoni-Le Monnier*, in *Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell'Italia unita*, a cura di L. Moscati, Napoli, 2013, 142-147.

della legge del 1865 destinata a restare in vigore più di mezzo secolo.

La legge ha trovato soluzioni di grande rilevanza che sono state anche oggetto di attenzione internazionale⁷⁸. Essa rappresenta un punto di incontro tra i due modelli di tutela degli autori, allora circolanti in Europa, il *copyright* e il *droit d'auteur*⁷⁹, ma al contempo introduce alcune novità che portano il nostro Paese ad affermarsi a sua volta come modello⁸⁰.

Tra le prime in Europa utilizza il sintagma diritto esclusivo e introduce, dopo un periodo iniziale in cui all'autore è accordata un'esclusiva vera e propria, l'innovativo istituto dell'«equo compenso» che converte un diritto reale in un diritto di credito, attraverso la tecnica di tutela poi nota come «dominio pubblico pagante»⁸¹, che ha avuto fortuna in Francia e che è oggi considerata una possibile alternativa all'archetipo proprietario⁸².

La legge amplia i destinatari del diritto d'autore agli autori di opere drammatiche e di composizioni musicali, equipara la durata del diritto di rappresentazione a quella sull'opera pubblicata, ma ne limita i diritti economici a un «premio» in percentuale⁸³. Definisce e articola la disciplina dei diritti relativi alle traduzioni⁸⁴ e della tutela attenuata dei diritti sulle enciclopedie e opere periodiche che presentano una chiara demarcazione tra i diritti dell'ideatore del prodotto e quelli dei singoli autori⁸⁵. Con un riferimento al diritto di integrità nell'utilizzazione dell'opera, comincia a spianare la strada al riconoscimento del diritto morale⁸⁶.

I codificatori del 1865 demandano, quindi, alla legge speciale quello che il Codice civile non vuole affrontare e risolvere. Il Codice, infatti, si limita a enunciare il principio dell'attribuzione

⁷⁸ Cfr. L. MOSCATI, *I giuristi e la tutela degli autori nell'Italia unita*, cit., 97-100. Sull'eco internazionale del nostro diritto, cfr. Ch. LYON-CAEN, J. DELALAIN, *Lois françaises sur la propriété littéraire et artistique*, cit., XXXIV-XXXV.

⁷⁹ Cfr. L. MOSCATI, *Tra "copyright" e "droit d'auteur". Origine e sviluppo della proprietà intellettuale in Europa*, Napoli, 2012.

⁸⁰ L. MOSCATI, *Le droit d'auteur en Italie: réception et évolution des modèles européens*, in *La construction du droit d'auteur. Entre autarchie et dialogue*, a cura di L. Pfister e Y. Mause, Montpellier, 2013, 153-178.

⁸¹ Cfr. Legge 25 giugno 1865, n. 2337, art. 9.

⁸² Cfr. P. SPADA, *Parte generale*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2ª ed., Torino, 2005, 24-31.

⁸³ Legge 25 giugno 1865, n. 2337, art. 13.

⁸⁴ *Ibidem*, art. 11.

⁸⁵ *Ibidem*, art. 7.

⁸⁶ *Ibidem*, art. 35.

all'autore dei diritti sulle opere dell'ingegno, senza impegnarsi in una discussione che resta confinata alle riflessioni dottrinarie⁸⁷ e trova, con il riferimento all'appartenenza, una formulazione ibrida⁸⁸ rispetto al Codice albertino⁸⁹, senza assumere una posizione chiara nel rapporto con il diritto proprietario⁹⁰.

Per queste ragioni la legge speciale non è soltanto un regolamento attuativo, ma entra nella sostanza del diritto dovendo affrontare e cercare di risolvere i problemi attinenti alla natura dei diritti afferenti alle produzioni dell'ingegno. Ma, anche la legge del 1865, pur nella sua elaborata costruzione e nonostante il successo riscontrato sul piano internazionale, lascia aperti alcuni varchi interpretativi, in particolare per quanto attiene alla natura dei diritti definiti «connessi», che saranno oggetto di cause di grande rilevanza per le opere atte alla pubblica rappresentazione.

Mi riferisco in particolare ai diritti sulle opere teatrali e musicali, oggetto della modifica legislativa del 1875⁹¹, preceduta da un'inquietudine dottrinale, che ha coinvolto i maggiori studiosi da Mengozzi a Drago⁹², e giurisprudenziale, soprattutto i tribunali di Genova e di Milano⁹³, a cui partecipa lo stesso Scialoja a seguito di un parere richiestogli dal Ministro, come possiamo riscontrare dall'analisi diretta delle sue carte⁹⁴. Il Prefetto di Milano e

⁸⁷ Infatti, mentre il progetto Pisanelli si rifaceva alla formulazione proprietaria del Codice albertino, la Commissione senatoria modifica l'articolo, nella dicitura che entra nel Codice unitario. Cfr. *Lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia*, VII, Roma, 1892, 600; *Relazione della Commissione senatoria sul progetto del Codice civile del Regno d'Italia...*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai Verbali della Commissione coordinatrice*, I, Torino, 1887, 44, 254.

⁸⁸ Codice civile del Regno d'Italia, 1865, art. 437: «Le produzioni dell'ingegno umano appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali».

⁸⁹ Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1837, art. 440: «Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi, e dei regolamenti che vi sono relativi».

⁹⁰ Cfr. L. MOSCATI, *Sul diritto d'autore tra Codice e leggi speciali*, cit., 524-525.

⁹¹ Cfr. ora C. VENANZONI, *La nascita del diritto esclusivo sulle rappresentazioni*, in *Dialettica tra legislatore e interprete*, cit., 277-303 e per il periodo successivo all'Unità il contributo della stessa Venanzoni in questo volume.

⁹² Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, D.A.

⁹³ Si tratta in particolare di alcune cause relative alla responsabilità del locatore della sala destinata a concerti o al contatore elettromagnetico che serviva per il computo degli ingressi o per gli scopi delle Società di autori ed editori, molto sviluppate in Francia e poco nel nostro Paese: *ibidem*.

⁹⁴ Il quesito del Ministro Majorana, all'indomani della promulgazione della legge, verteva proprio sui «diritti di autore sopra le opere teatrali». La risposta è a firma di Scialoja e Draghi e il materiale preparatorio, con ampie indagini sulla giurisprudenza internazionale in materia si trova sempre tra le carte di Scialoja. Cfr. P. BARUCCI, G. GIOLI, V. MALAGOLA, G. PALIAGA, P. ROGGI, *Primo inventario dell'archivio di Antonio Scialoja*, cit., 173 e soprattutto Roma, Fondazione Einaudi, *Archivio Scialoja*, D.A.

l'avvocato Francesco Antonio Demarchi avevano invitato il governo del Re a fare ulteriori «agevolezze» sul deposito delle opere musicali che il Ministro riteneva «una concessione larghissima, forse al di fuori della legge, una disposizione per cui fosse riconosciuto il deposito fatto in uno dei pubblici conservatori del Regno purché ne dichiarassi il deposito legale e l'identità dell'opera depositata»⁹⁵. Ancora una volta Scialoja è protagonista del fermento dottrinario e giurisprudenziale sui diritti delle opere dell'ingegno.

⁹⁵ *Ibidem*, lettera del 15 settembre 1865.